



COMUNE DI BRACCIANO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI RIFERIMENTO.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITA'

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LE MODALITA' DI DEFINIZIONE.

ARTICOLO 3 – PERIODI DI IMPOSTA DEFINIBILI

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI PER I CONTRIBUENTI IN BASE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE ED EFFETTI DELLA STESSA

CAPO III – PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA.

ARTICOLO 5 – MODALITA' GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 7 – RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e nelle forme di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione o per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite in via conciliativa o in forza di sentenze passate in giudicato.

ARTICOLO 2
OGGETTO E FINALITA'

1. La definizione agevolata si attua, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento, con il pagamento dell'ammontare dei tributi dovuti al Comune e di un quarto degli interessi con esclusione delle sanzioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare i processi di riassetto della fiscalità locale posti in essere dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LE MODALITA' DI DEFINIZIONE

ARTICOLO 3
PERIODI DI IMPOSTA DEFINIBILI

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal vigente Regolamento Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 30.11.1995 modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 7.2.1997, n. 17 del 04.06.2001 e n. 15 del 26.02.2008 che non abbiano presentato la denuncia prevista dall'articolo 70, comma 1 e 2 del D.lgs n. 507/1993 ovvero abbiano presentato la citata denuncia con dati inferiori rispetto a quelli effettivi, purché incidenti sull'ammontare del tributo e non abbiano versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali non siano stati notificati avvisi di accertamento previsti dall'articolo 71, comma 1 del D.lgs 507/1993, possono definire, entro la data del 31.10.2008, i rapporti tributari relativi alle annualità 2007,2006,2005, 2004 e 2003.

ARTICOLO 4
**AGEVOLAZIONI PER I CONTRIBUENTI IN BASE ALLA PROCEDURA
DI DEFINIZIONE ED EFFETTI DELLA STESSA**

1. La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani, in caso di denuncia errata ovvero e comunque infedele si perfeziona con il versamento integrale dell'importo dovuto corrispondente all'imposta dovuta ed ad un quarto degli interessi con esclusione delle sanzioni, fermo restando quanto previsto dal punto 6.
2. La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani, in caso di omessa denuncia o di omesso pagamento di quanto dovuto in base alla denuncia, si perfeziona con il versamento

integrale dell'importo dovuto corrispondente all'imposta dovuta ed ad un quarto degli interessi con esclusione delle sanzioni.

3. Il versamento delle somme va effettuato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di condono.
4. Qualora la somma complessiva da pagare risultante dall'istanza di condono superi l'importo di euro 100,00, i contribuenti possono richiedere, contestualmente all'istanza stessa, la rateizzazione in due rate di pari importo le cui scadenze sono fissate rispettivamente a 30 giorni ed a 60 giorni dalla richiesta medesima.
5. Qualora la somma complessiva da pagare risultante dall'istanza di condono superi l'importo di euro 200,00, i contribuenti possono richiedere, contestualmente all'istanza stessa, la rateizzazione in tre rate di pari importo le cui scadenze sono fissate rispettivamente a 30 giorni, a 60 giorni ed a 90 giorni dalla richiesta medesima.
6. Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata prevista dal presente regolamento comporta anche la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento relativo ai periodi di imposta oggetto di definizione.
7. L'istanza di condono deve essere presentata a pena di inammissibilità per tutti i periodi di imposta (2003/2004/2005/2006/2007/2008) per i quali sia stata omessa la denuncia ovvero la denuncia sia errata o comunque infedele.

CAPO III

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ARTICOLO 5

MODALITA' GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL TRIBUTO

1. Il contribuente che intenda avvalersi della procedura per la definizione della tassa rifiuti disciplinata dal presente regolamento presenterà, nei termini stabiliti nel successivo articolo 6, apposita istanza indicando tutti i dati richiesti nei modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa messi a disposizione, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Al riguardo l'Amministrazione Comunale si riserva di mettere a disposizione del contribuente apposito modello già compilato in base ai dati in suo possesso. La sottoscrizione da parte del contribuente di detto modello comporterà l'automatica accettazione dell'istanza stessa.
2. L'istanza di definizione agevolata costituisce:
 - a) atto dichiarativo integrativo per le dichiarazioni precedentemente presentate;
 - b) atto dichiarativo sostitutivo per le dichiarazioni omesse.

ARTICOLO 6

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DEL TRIBUTO

1. Il termine ultimo per la presentazione della istanza per la definizione del tributo è stabilito nel 120 giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento nella data del 31.10.2008.

ARTICOLO 7
RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
2. Il mancato pagamento dell'importo dovuto, ovvero di una sola rata nel caso di rateizzazione, determinerà l'inefficacia dell'istanza di condono il suo rigetto e la perdita dei relativi benefici.
3. Il Comune provvede altresì alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione.
4. In caso di omesso pagamento anche parziale delle somme dovute , in base all'istanza di definizione agevolata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, il Comune con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione. Conseguentemente il Comune potrà quindi attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalla disposizioni normative vigenti.
5. Le somme eventualmente pagate sulla base delle istanze di condono rigettate saranno detratte dalle maggiori imposte accertate e dalle sanzioni irrogate.

ARTICOLO 8
**ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL
PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento.